

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2646

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato COVELLI

*Presentata il 6 ottobre 1965*

Modifica degli articoli 2 e 3 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani dell'Esercito dei ruoli di sussistenza e amministrazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge del 18 novembre 1964, n. 1249 (*Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1964, n. 300), fu approvata sulla base di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare.

Detta proposta mirava a sbloccare la carriera di un gruppo di capitani in servizio permanente effettivo di fanteria e dei Servizi di sussistenza e di amministrazione i quali, pur avendo compiuto 20 anni e più di servizio da ufficiali e una età superiore ai 48 anni, correvano il rischio di essere colpiti dai limiti di età prima di conseguire la promozione al grado superiore.

La legge approvata avrebbe dovuto, altresì, consentire, secondo le intenzioni dello Stato maggiore dell'Esercito (vedasi circolare del 12 novembre 1964, n. 1158/081301/2):

— una risolutiva accelerazione di carriera entro il biennio 1964-65 per i maggiori, i capitani e i tenenti di Amministrazione e di Sussistenza;

— la promozione nel ruolo speciale unico dei capitani con 10 anni di grado o con 20 anni di spalline;

— la valutazione successiva dei capitani di Amministrazione e di Sussistenza entro il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dalla vigente legge per l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate.

Indubbiamente la legge del 18 novembre 1964, n. 1249, ha recato positivi benefici nei quadri dell'Esercito, in quanto ha fatto conseguire la promozione:

— in base all'articolo 1, nel 1965, ai capitani di fanteria con 11 anni di spalline e 4 anni di grado;

— in base all'articolo 6, a tutti i capitani del R.S.U. (Ruolo speciale unico) delle armi di fanteria, cavalleria e genio con 10 anni di grado e 20 anni di spalline anche se con 4-5 anni di grado;

— in base all'articolo 3, a 93 capitani di Amministrazione (65 col 1° gennaio 1964 e 28 col 1° gennaio 1965, su 134 anziani con oltre 10 anni di grado e oltre 20 anni di spalline);

— in base all'articolo 2 a 40 capitani di sussistenza (22 con anzianità 1° gennaio 1964 e 18 con anzianità 1° gennaio 1965) su 48 capitani con oltre 20 anni di spalline.

Il provvedimento, però, non si può considerare risolutivo in quanto, dopo la promozione dei suddetti 93 capitani di amministrazione e dei 40 di sussistenza, non si sono avverate le previsioni dello Stato maggiore dell'Esercito, di un allineamento cioè di carriera con le altre armi, corpi e servizi di tutti i provenienti dallo stesso corso accademico. Infatti, mentre gli ufficiali dello stesso corso

accademico di fanteria, genio e automobilistico sono tenenti colonnelli, gli ufficiali medici e farmacisti tenenti colonnelli con 14 anni di spalline, 8 ufficiali di sussistenza con 20 anni di spalline e 7 anni di grado e 4 ufficiali di amministrazione con oltre 20 anni di spalline e oltre 10 anni di grado, quasi tutti combattenti della seconda guerra mondiale, fra i quali 13 con oltre 50 anni di età, sono ancora capitani.

Dei 41 capitani di amministrazione solo 20 potranno, in base all'articolo 3 della citata legge n. 1249, essere promossi col 1° gennaio 1966; i rimanenti idonei, per poter essere promossi, dovranno attendere ancora 3 anni (fino al 31 dicembre 1967) quando avranno cioè 24-25 anni di spalline!

Fra i 41 capitani da prendere in esame nel 1966, 7 sono della classe 1913 e corrono quindi il rischio di essere colpiti dai limiti di età prima di conseguire l'avanzamento cessando dal servizio a 54 anni, e cioè 11 anni prima del personale civile e con una pensione inferiore a quella del personale della carriera esecutiva!

Onorevoli colleghi! Per rimediare alla lacuna della legge n. 1249 del 18 novembre 1964 e porre riparo alle accennate sperequazioni venutesi a creare fra i capitani di amministrazione e di sussistenza ed i colleghi delle altre armi e servizi, è stata approntata l'unita proposta di legge, con la quale si intende provvedere analogamente a quanto disposto con l'articolo 6 della citata legge n. 1249

del 1964 in favore dei capitani del Ruolo speciale unico (per i quali non sono richiesti né il periodo di comando, né il corso valutativo).

La presente proposta con l'articolo 1 prevede un quadro suppletivo di avanzamento, con effetto 1° marzo 1965, per la valutazione dei pochi capitani di sussistenza anziani rimasti (8 in tutto) che hanno compiuto 7 anni di grado e 20 di spalline.

Con l'articolo 2 prevede, in luogo delle 20 promozioni dei capitani di amministrazione per il 1° gennaio 1966 contemplate dall'articolo 3, terzo comma della legge 18 novembre 1964, n. 1249, la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento, con effetto 1° marzo 1965, per la valutazione dei capitani di amministrazione anziani che hanno compiuto 10 anni di permanenza nel grado e 20 anni di spalline (41 capitani in tutto).

In dipendenza dell'approvazione della presente proposta tutti i capitani anziani di amministrazione e sussistenza idonei potranno conseguire la promozione a maggiore (prima di essere colpiti dai limiti di età) e successivamente i capitani usciti dall'Accademia nel 1952-1953 (con 12-13 anni di spalline) potranno essere presi in esame ed allinearsi nell'avanzamento agli altri colleghi delle varie armi, corpi e servizi.

Trattasi di una proposta ispirata ad evidenti ragioni di giustizia perequativa e che vogliamo sperare otterrà la vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, con effetto dal 1° marzo 1965, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento per valutare i capitani di sussistenza che abbiano compiuto 10 anni di grado oppure 20 anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore.

Le promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello anche in eccedenza all'organico di detto grado. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di tenente colonnello al 31 dicembre 1965, saranno riassorbite mediante collocamento in soprannumero ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

### ART. 2.

A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, in luogo delle 20 promozioni da capitano a maggiore previste sotto la data 1° gennaio 1966, sarà formato, con effetto dal 1° marzo 1965, un quadro suppletivo di avanzamento per valutare i capitani di amministrazione che abbiano compiuto 10 anni di permanenza nel grado e 20 anni di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore.

Le promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozione a tenente colonnello anche in eccedenza all'organico di detto grado. Le eccedenze eventualmente esistenti nel grado di tenente colonnello alla data del 31 dicembre 1965 saranno riassorbite mediante collocamento in soprannumero ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

### ART. 3.

All'onere di 8 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 2071 dello stato di previsione dalla spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.